



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV Relazioni Sindacali

Prot. n. 011 6161/Bis/2- 112

Roma, 22 GEN. 2013

- FP/CGIL
- FPS/CISL
- UIL/PA
- CONFSAL/UNSA
- FLP
- USB/PI
- FEDERAZIONE INTESA

LORO SEDI

OGGETTO: chiusura degli uffici pubblici per eventi meteorologici eccezionali.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti formulate in relazione alla tematica in oggetto, si rappresenta che la Direzione Centrale per le risorse umane di questo Dipartimento ha espresso l'avviso che l'assenza dal servizio nei giorni in cui sia stata disposta la chiusura degli uffici pubblici a seguito di ordinanza prefettizia sia di per sé giustificata in quanto dovuta a causa di forza maggiore, non dipendente dalla volontà del lavoratore, e in ottemperanza a tale disposizione prefettizia.

La medesima Direzione Centrale ha peraltro precisato che con riguardo alle assenze dal servizio dipendenti da asserita impossibilità a raggiungere la sede di lavoro, l'ARAN ha, con proprio parere (M50-Comparto Ministeri, 25.5.2011), confermato l'orientamento contrattuale secondo cui l'art.18, comma 5 del CCNL del 12.6.2003, introducendo la nozione di "*oggettiva impossibilità del raggiungimento della sede di servizio in caso di calamità naturali*", ha riconosciuto espressamente al dipendente la facoltà di utilizzare i permessi retribuiti per motivi familiari o personali.

Pertanto, in questi casi, in assenza di provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità, l'imputazione dell'assenza del dipendente dovrà necessariamente riferirsi a permessi retribuiti per motivi personali di cui al citato art.18, ovvero a giorni di ferie o a modalità di recupero concordate con il dirigente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dott.ssa Maddalena De Luca)